

RELAZIONE
CHE ACCOMPAGNA
I CINQUE MODULI STANDARD PER LA PROCEDURA DI ESECUZIONE DELLE
SANZIONI PECUNIARIE TRANSFRONTALIERE DI CUI ALLA DECISIONE
QUADRO 2005/214/GAI

La decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie¹ (di seguito "decisione quadro") consente a un'autorità giudiziaria o amministrativa di trasmettere una decisione che impone una sanzione pecuniaria direttamente a un'autorità di un altro paese dell'UE affinché la riconosca e la esegua senza ulteriori formalità. La procedura si applica principalmente alle situazioni in cui una multa è inflitta a una persona che non risiede nel paese dell'UE in cui ha commesso il reato e ne lascia il territorio senza averla pagata. Il termine di attuazione della decisione quadro è scaduto il 22 marzo 2007. Al 2017 quasi tutti gli Stati membri l'hanno attuata, e ogni anno sono trasmessi centinaia di migliaia di casi.

Quando trasmette una decisione che impone una sanzione pecuniaria, lo Stato della decisione deve accludere un certificato (che figura nell'allegato della decisione quadro) nella lingua dello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione della decisione. Il certificato dovrebbe contenere tutte le informazioni pertinenti che consentono allo Stato di esecuzione di riconoscere ed eseguire la decisione. Uno dei principi della decisione quadro è che i casi sono trasferiti direttamente da un'autorità competente di uno Stato membro all'autorità competente di un altro Stato membro. La decisione quadro in varie occasioni fa obbligo alle autorità competenti di consultarsi o di informarsi nel corso della procedura (ad esempio, articoli 7, 9, 11, 12 e 15), senza tuttavia dare disposizioni sul regime linguistico di questi contatti.

L'esperienza maturata negli ultimi anni ha messo in luce la necessità di predisporre altri tipi di moduli standard che facilitino lo scambio di informazioni tra le autorità competenti nei singoli casi. Ogni richiesta di sanzione pecuniaria transfrontaliera comporta di norma almeno due successive lettere da parte dello Stato di esecuzione allo Stato della decisione, segnatamente un messaggio che conferma la ricezione/accettazione del caso e un messaggio che comunica l'esito finale dell'esecuzione. Alcuni casi richiedono uno scambio maggiore di informazioni tra gli Stati interessati.

Le differenze linguistiche all'interno dell'UE rendono lente e costose le numerose comunicazioni ai sensi della decisione quadro, in primo luogo perché la traduzione costa e in secondo luogo perché spesso occorre molto tempo per capire cosa vogliano dire determinate comunicazioni e altro tempo per l'eventuale traduzione di documenti.

Su iniziativa della Germania è stato costituito un gruppo di esperti incaricato di redigere alcuni moduli standard da usare nei casi di sanzioni pecuniarie transfrontaliere per facilitare la procedura di riconoscimento ed esecuzione, senza bisogno di ulteriori traduzioni.

I cinque moduli standard non incidono sul contenuto sostanziale della decisione quadro e non hanno portata normativa. Il loro uso da parte delle autorità nazionali è facoltativo. Tuttavia gli Stati membri sono incoraggiati a promuoverlo in quanto faciliterebbe il

¹ GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

meccanismo per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie transfrontaliere previsto dalla decisione quadro e permetterebbe di ridurre gli oneri finanziari e amministrativi legati alla procedura.

In futuro potrebbe anche essere preso in considerazione lo scambio elettronico delle informazioni contenute nei moduli.

METODOLOGIA APPLICATA DAL GRUPPO DI ESPERTI

Approccio

Il gruppo di lavoro del Consiglio europeo COPEN, nella riunione del 13 aprile 2016, ha proposto, facendo seguito all'iniziativa della Germania, che alcuni Stati membri costituiscano un gruppo di esperti per discutere e redigere uno o più moduli standard per facilitare la procedura di esecuzione transfrontaliera delle sanzioni pecuniarie. La Commissione europea si è impegnata a partecipare ai lavori di redazione e a coordinarne il processo.

Si sono offerti di partecipare al gruppo di redazione esperti provenienti dalla Polonia, dalla Finlandia, dalla Germania e dai Paesi Bassi. Si sono tenute due riunioni del gruppo di esperti - il 16 ottobre 2016 e il 22 novembre 2016 - presso la DG JUST, che hanno permesso di discutere idee e redigere vari moduli. Il risultato del gruppo di esperti è stato presentato a tutti gli Stati membri nella riunione del gruppo COPEN del 16 dicembre 2016². Sulla base delle osservazioni scritte degli Stati membri, gli esperti hanno rielaborato il testo dei 5 moduli. ***La presente relazione illustra la logica sottostante alla creazione dei moduli e li descrive nel dettaglio, aiutando così gli operatori ad applicarli correttamente nel loro lavoro quotidiano.*** Nella riunione del 21 giugno 2017 il gruppo COPEN ha discusso e adottato il testo dei moduli³.

L'approccio scelto dal gruppo di esperti si fonda sulla logica interna/sullo schema della decisione quadro e sull'esperienza maturata in cinque o più anni di lavoro pratico nell'ambito della decisione quadro. Il punto di partenza per la redazione dei moduli è stato la procedura di esecuzione delle sanzioni pecuniarie transfrontaliere, in particolare le informazioni necessarie per il buon esito dell'esecuzione e lo scambio obbligatorio di informazioni tra lo Stato della decisione e lo Stato di esecuzione.

Perché cinque moduli?

I cinque moduli sono stati creati per rispondere alle diverse esigenze di informazione che sorgono durante la procedura di esecuzione. Alcuni Stati membri avevano invitato gli esperti a ridurre il numero fondendone alcuni aspetti, tuttavia, dopo un riesame da parte degli esperti, è stato deciso di mantenerne 5. Il motivo è che i 5 moduli riguardano aspetti diversi della procedura. I moduli 1, 2 e 3 dovrebbero essere i più usati. Il fatto di non dover indicare in un unico modulo tutte le informazioni correlate, in particolare quelle sulla procedura di pagamento, semplifica il lavoro quotidiano delle autorità competenti. Inoltre, poiché l'uso dei moduli non è obbligatorio, gli Stati membri sono liberi di farvi riferimento come vogliono, a seconda delle esigenze.

Al fine di facilitare ulteriormente il lavoro quotidiano dei responsabili del caso e l'uso dei moduli, è stato deciso di metterli a disposizione in 23 lingue dell'UE.

² Doc. 14898/16 JAI 1007 COPEN 361 EJA 83.

³ Doc. 9610/17 JAI 540 COPEN 177 EJA 39.

DESCRIZIONE DEI MODULI

Modulo 1

Conformemente agli articoli 11, 12 e 15 della decisione quadro, l'autorità competente dello Stato della decisione deve fornire determinate informazioni all'autorità competente dello Stato di esecuzione. Per facilitare tale comunicazione, il gruppo di esperti consiglia di usare il modulo 1. I due punti principali di questo modulo sono il pagamento volontario (lettera d) e la cessazione totale o parziale dell'esecuzione (lettera e).

Modulo 2 (riconoscimento totale) e modulo 3 (esecuzione totale)

I moduli 2 e 3 riguardano i due principali messaggi nell'ambito della decisione quadro: riconoscimento totale ed esecuzione totale. È anche per questo che tali moduli precedono i moduli 4 e 5, che coprono tutti gli altri scenari possibili.

Modulo 2 (riconoscimento totale)

I moduli 2 e 4 riguardano le informazioni che lo Stato di esecuzione deve fornire allo Stato della decisione in merito alla propria decisione di riconoscere ed eseguire la decisione richiesta. Poiché si è visto, nella pratica, che nella maggior parte dei casi le decisioni sono riconosciute totalmente (nei Paesi Bassi, ad esempio, circa il 97% delle decisioni è integralmente riconosciuto) è stato creato un modulo distinto e soprattutto breve. In tali casi l'autorità competente/centrale dello Stato di esecuzione può semplicemente prendere il modulo, contrassegnare una casella, indicare l'importo in questione e inviare il modulo allo Stato della decisione: passi facili che non obbligano l'incaricato a prendere in considerazione tutti gli altri esiti possibili della procedura. Inoltre, l'autorità competente dello Stato della decisione può capire in un batter d'occhio che messaggio ha ricevuto, anche se questo è nella lingua dello Stato di esecuzione.

Modulo 3 (esecuzione totale)

I moduli 3 e 5 riguardano le informazioni che lo Stato di esecuzione deve fornire allo Stato della decisione in merito al(l'esito del)la procedura di esecuzione. Poiché si è visto, nella pratica, che nella maggior parte dei casi dopo il riconoscimento si ha il pagamento integrale, è stato creato un modulo distinto e breve per questi numerosi casi. Come per il riconoscimento totale, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può semplicemente prendere il modulo, contrassegnare una casella, indicare l'importo in questione e inviare il modulo allo Stato della decisione.

Modulo 4 (riconoscimento parziale e diniego totale di riconoscimento) e modulo 5 (esito dell'esecuzione della decisione)

Poiché il riconoscimento totale e il pagamento integrale sono oggetto dei moduli 2 e 3, occorre coprire tutti gli altri esiti possibili. Pertanto il gruppo di esperti ha creato altri due moduli, distinguendo chiaramente tra la fase di riconoscimento (modulo 4) e la procedura di esecuzione (modulo 5).

Modulo 4

Questo modulo è collegato alla fase di riconoscimento e concerne tutti gli esiti diversi dal riconoscimento totale.

Le prime informazioni (lettere d.1 e d.2) sono le più importanti. Qual è stato l'esito della procedura di riconoscimento: il diniego totale di riconoscimento o il riconoscimento parziale? Nel caso di riconoscimento parziale: per quale importo la decisione è stata riconosciuta?

La domanda successiva è perché la decisione non è stata riconosciuta integralmente. Il modulo 4 enumera quindi i vari motivi di diniego totale o parziale di riconoscimento:

- i primi motivi di diniego sono quelli di cui all'articolo 7 e all'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro (lettera d.3);
- i motivi di diniego diversi da quelli di cui all'articolo 7 e all'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro, ad esempio la morte della persona interessata, sono elencati alla lettera d.4. In tali casi manca formalmente il motivo (residenza o reddito nello Stato di esecuzione) per trasmettere il caso allo Stato di esecuzione (articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro).

Oltre all'informazione che la decisione è stata riconosciuta solo in parte, il modulo potrebbe contenere altre informazioni sulla sanzione pecuniaria che è stata riconosciuta. Tali informazioni possono essere fornite se sono già disponibili al momento della decisione (lettera e):

- alcuni Stati di esecuzione decidono in merito al riconoscimento di una decisione straniera e all'autorizzazione di pagamento a rate in un unico atto. L'informazione che il pagamento a rate è stato autorizzato può essere molto utile per gli Stati della decisione in cui l'autorizzazione di pagamento a rate ha effetti sulla prescrizione. La lettera e.1 è funzionale a tale scopo;
- alle lettere e.2 ed e.3 sono presi in considerazione altri aspetti che spiegano perché l'importo da eseguire è inferiore all'importo totale della sanzione pecuniaria indicato nel certificato.

Modulo 5 (esito dell'esecuzione della decisione)

In aggiunta ai modelli specifici per il riconoscimento totale, l'esecuzione totale e il diniego totale o parziale di riconoscimento, occorre un modulo per tutti gli altri esiti possibili dell'esecuzione - modulo 5.

In alcuni Stati di esecuzione il pagamento a rate non è autorizzato nella decisione di riconoscimento ma in una fase successiva della procedura di esecuzione. L'informazione che il pagamento a rate è stato autorizzato può essere molto utile per gli Stati della decisione in cui l'autorizzazione di pagamento a rate ha effetti sulla prescrizione. Pertanto il modulo 5 contiene anche questa informazione, ma sotto un profilo diverso (lettera d).

Una volta posta fine all'esecuzione, le prime informazioni riguardano la data della cessazione dell'esecuzione e l'esito dell'esecuzione. Queste informazioni figurano alle lettere e.1. ed e.2.

Se dopo il riconoscimento della decisione è stato dedotto un importo, tale informazione è indicata alla lettera e.3.

La lettera e.4 precisa i motivi della cessazione dell'esecuzione (diversi dall'esecuzione totale). Tale lettera riguarda i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro. Poiché l'articolo 9, paragrafo 1, della

decisione quadro si riferisce ai motivi di cessazione dell'esecuzione previsti dalla legislazione dello Stato di esecuzione, questa lettera del modulo prevede, oltre ai motivi di cessazione più frequenti, anche la possibilità di indicare altri motivi.
